



PATRONATO ACLI LOMBARDIA

NEWSLETTER MARZO 2016

☛ INPS

PUBBLICATA LA CIRCOLARE NUMERO 47/2016 - INDICAZIONI OPERATIVE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE ASDI.

L'Assegno di disoccupazione – ASDI – ha la funzione di fornire una tutela assistenziale ai lavoratori che hanno già beneficiato della NASpl e che abbiano fruito di questa misura per l'intera sua durata e si trovino ancora in stato di disoccupazione e bisogno economico.

Per poter beneficiare di questa misura assistenziale è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) aver fruito della NASpl per la durata massima spettante;
- b) essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpl;
- c) essere in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;
- d) essere componente di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero avere un'età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) non avere usufruito dell'ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpl e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
- f) avere sottoscritto, presso i competenti centri per l'impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.

L'importo dell'ASDI è pari al 75% dell'ultima indennità NASpl percepita e non può essere superiore all'ammontare dell'assegno sociale ma è incrementato in base alla presenza di uno o più figli a carico all'interno del nucleo familiare. Non può essere inferiore all'importo della social card.

L'ASDI è erogato mensilmente per la durata massima di sei mesi.

La domanda di ASDI deve essere presentata all'Inps esclusivamente in modalità telematica – anche tramite il Patronato – entro il termine perentorio di 30 giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpl.

I lavoratori che hanno terminato la NASpl prima dell'emanazione della Circolare Inps n. 47/2016 avranno 30 giorni di tempo – a partire dalla data del 3 marzo 2016 - per presentare la domanda di ASDI. La scadenza è dunque il 2 aprile 2016.

☛ INPS

CUMULABILITÀ RISCATTO LAUREA/CONGEDO PARENTALE

La legge di Stabilità 2016 ha introdotto la cumulabilità del riscatto dei periodi di laurea con il riscatto del congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, abrogando la precedente norma per la quale le due facoltà di riscatto erano alternative sicché, l'esercizio di una precludeva l'altra. In altri termini in base ad una vecchia disposizione (d.lgs. 503/92) il riscatto di laurea non consentiva di riscattare anche i periodi di congedo parentale (facoltativa) fuori dal rapporto di lavoro.

Ora la possibilità di effettuare i due riscatti opera anche con riferimento a periodi antecedenti al 1.1.2016 (data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2016).

L'Inps con la circolare n. 44 del 29/2/2016 fornisce istruzioni in merito a tale abrogazione, precisando che questa comporta, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2016 in poi, il venir meno del regime di alternatività e, dunque, la possibilità di esercitare le due facoltà di riscatto anche cumulativamente.

Fermo restando che il doppio riscatto era impossibile per le istanze di riscatto presentate in data anteriore al 1° gennaio 2016, le quali ricadono sotto la normativa vigente all'epoca, la circolare chiarisce che, in

relazione “al generale principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo, le domande presentate prima dell’1.1.2016 e ancora pendenti, dovranno essere definite d’ufficio dalle competenti strutture territoriali come se presentate alla data del 1° gennaio 2016, con onere calcolato alla predetta data.”.

L’Inps, infine, informa che Sedi dovranno provvedere con sollecitudine alla definizione delle istanze informando altresì gli interessati che l’onere di riscatto viene calcolato alla data del 1.1.2016.

INPS

LIMITI MASSIMI DEI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO 2016 (CIRC. INPS N.48/2016)

- Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%:

Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	Alto	1.167,91	1.099,70

Si sottolinea inoltre che, in base al combinato disposto dell’art. 3 e del comma 1, lett. I e M, dell’art. 46 (abrogazione art. 1 L. 863/84 e art. 13 L. 223/91), per le integrazioni salariali relative a contratti di solidarietà, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, quindi, si applicheranno anche ai trattamenti relativi ai contratti di solidarietà sottoposti alla nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015.

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo **per intemperie stagionali**.

- Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	1.166,05	1.097,95
Superiore a 2.102,24	Alto	1.401,49	1.319,64

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all’art.3 comma 5, del Decreto Legislativo n. 148/15, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo, stante quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del già richiamato Decreto Legislativo.

- Indennità di mobilità

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fissa la misura dell’indennità di mobilità, per i primi dodici mesi, al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli importi massimi dell’indennità di cui che trattasi corrispondono, per i primi dodici mesi, a quelli indicati al precedente paragrafo 2, prima parte.

Ciò posto, si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%:

Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24	Basso	971,71	914,96
Superiore a 2.102,24	Alto	1.167,91	1.099,70

- Trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 2.

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l'importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell'art. 2, comma 150, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l'anno 2016, in: euro **635,34** che, al netto della riduzione del 5,84%, è pari ad euro **598,24**.

- Indennità di disoccupazione NASpl

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpl è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12/05/2015 ad euro **1.195** per il 2016.

L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2016, euro **1.300**.

- Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n.22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27/04/2015, ad euro **1.195** per il 2016.

L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2016, euro **1.300**.

- Indennità di disoccupazione agricola

Per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2016 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2015, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno.

Pertanto tali importi sono pari a quelli indicati nella circolare n. 19 del 30 gennaio 2015 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale, vale a dire ad euro **1.165,58** (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro **969,77** (quanto al massimale più basso).

- Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2016, ad euro **580,14**. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/86.

INAIL

CERTIFICATO MEDICO IN VIA TELEMATICA

Dal 22 marzo 2016 l'obbligo di inviare il certificato medico del dipendente, vittima d'infortunio o di malattia professionale, non ricade più sul datore di lavoro ma sul medico o sulla struttura sanitaria che per prima presta assistenza, secondo le modalità previste dalla circolare n. 10 del 21 marzo 2016.

Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all'inoltro all'Inail, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.

La modifica all'art. 53, comma 3, del DPR n. 1124 del 1965 è stata apportata dall'articolo 21 del Dlgs 151/2015.

Per l'abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio.

In caso di malattia professionale l'invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell'elenco di cui all'art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di denuncia.

Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all'Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione "Ricerca certificati medici" presente all'interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).

L'Inail ha l'obbligo di trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.

☛ MINISTERO DEL LAVORO

COMUNICATO STAMPA DEL 22.3.2013 SULL'UTILIZZO DEI VOUCHER

I voucher per le prestazioni di lavoro accessorio **saranno resi pienamente tracciabili**.

Le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l'indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata.

È quanto prevede una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act che verrà portato all'approvazione in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri.

Fermo restando il valore positivo dei voucher come strumento per favorire l'emersione del lavoro nero, la norma, che introduce una modalità di controllo analoga a quella già in essere per il cosiddetto "lavoro a chiamata", punta ad impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di aziende che -al pari di un cittadino che utilizza il biglietto dell'autobus solo se sale a bordo il controllore- acquistano il voucher, comunicano l'intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro.

Questo intervento è il primo e più immediato risultato di due filoni di attività. Il primo è rappresentato dall'attività ispettiva che conferma come le violazioni più ricorrenti in tema di voucher sono rappresentate dall'utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte "in nero".

Il secondo è costituito da un lavoro di monitoraggio e di valutazione che il Ministero del Lavoro sviluppa su tutte le regole del lavoro e che, nello specifico dei voucher, è stato condotto in collaborazione con INPS ed i cui risultati sono illustrati in un report pubblicato oggi sul sito del Ministero. Un lavoro che proseguirà e si svilupperà anche in futuro, in modo da poter valutare gli effetti di questo primo intervento: alla luce dei risultati, si valuterà la necessità di procedere ad ulteriori interventi."

☛ MINISTERO DEL LAVORO

NUOVA PROCEDURA TELEMATICA PER LE DIMISSIONI

A partire dal 12 marzo 2016 le **dimissioni volontarie** e la **risoluzione consensuale del rapporto di lavoro** possono essere effettuate **in modalità esclusivamente telematiche**, tramite una procedura online accessibile dal sito <http://www.cliclavoro.gov.it>

Il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015, in base alla previsione contenuta nel Decreto Legislativo n.151/2015, definisce le suddette modalità e individua il modulo delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la loro revoca, gli standard, le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

La procedura non è obbligatoria nei seguenti casi:

- rapporti di lavoro domestico
- durante il periodo di prova;
- dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- lavoratrice nel periodo di gravidanza (convalida presso la Direzione del Lavoro);
- lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (convalida presso la Direzione del Lavoro);
- dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. "protette" (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione);

- lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione);
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
- rapporti di collaborazione con partita IVA.

Il cittadino interessato può procedere personalmente oppure per mezzo di soggetti abilitati che sono patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed enti bilaterali.

☛CORTE DI CASSAZIONE

VISITE DI CONTROLLO E COMUNICAZIONE ALL'INPS

L'obbligo del lavoratore di reperibilità alla visita medica di controllo dell'Inps comporta che l'allontanamento dall'abitazione è giustificabile solo se tempestivamente comunicato agli organi di controllo. Qualora tale comunicazione sia stata omessa o sia tardiva, non viene automaticamente meno il diritto al trattamento di malattia, ma l'omissione o il ritardo devono a loro volta essere giustificati. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19 febbraio 2016, n. 3294, riguardo il caso di un lavoratore in malattia che si era allontanato dal proprio domicilio per seri motivi familiari, senza nemmeno aver tentato di dimostrare l'impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l'Inps della repentina partenza (non consentendo in tal modo la visita di controllo) - come rilevato dalla Corte di Appello – e senza avere poi sufficientemente provato l'inevitabilità del viaggio.

La Suprema Corte conferma le motivazioni della Corte di Appello e respinge il ricorso del lavoratore, ribadendo che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo, che prevede la decadenza (in varia misura) dal diritto al trattamento economico di malattia, non coincide necessariamente con l'assenza dalla propria abitazione, ma anche quando vi sia una condotta che, per incuria o negligenza, impedisca il controllo. La prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore.

☛CORTE DI CASSAZIONE

RESPONSABILITÀ E VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI INFORTUNIO

Con la sentenza n. 5233 del 16 marzo 2016, La Corte di Cassazione ha affermato come la messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e la successiva formazione sulla sicurezza, non esime quest'ultimo dalla responsabilità in caso di infortunio accorso al lavoratore, qualora non abbia vigilato sull'utilizzo effettivo, da parte dei dipendenti, degli stessi DPI messi a disposizione.

I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l'alta professionalità del lavoratore e la semplicità delle operazioni che questi deve effettuare, e che hanno portato all'evento infortunistico, non esonera il datore di lavoro dalla vigilanza su tutte le attività svolte in azienda.

In particolare, la sorveglianza del datore di lavoro (ovvero dei suoi dirigenti e preposti), per quanto non necessariamente continua e costante, con una presenza fisica del controllore accanto al lavoratore, deve sostanzialmente concretizzarsi in una efficace vigilanza generica, intesa ad assicurarsi, nei limiti dell'umana efficienza, che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzino gli strumenti di protezione prescritti.